

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3693

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Proroga delle agevolazioni fiscali
previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049

Presentato alla Presidenza il 24 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 17 ottobre 1964, n. 1049, sono state ulteriormente prorogate per un quinquennio le esenzioni dalla imposta di bollo previste in favore degli ammassi volontari per gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento nonché per l'ammasso del grano per contingente.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge prevedeva l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1962, delle menzionate agevolazioni fiscali anche in relazione agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti fra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato in conformità ai regolamenti adottati dalla Comunità economica europea.

In conseguenza le menzionate agevolazioni fiscali sono state applicate anche nei rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento, previsto dal regolamento della Comunità economica europea del 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Le ragioni che hanno suggerito la concessione delle predette agevolazioni fiscali e successivamente le proroghe della loro efficacia sono tuttora valide e trovano il loro fondamento nel perdurare della crisi agricola che richiede ulteriori massicci interventi dello Stato, quali sono previsti nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, che reca provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70.

La necessità che le agevolazioni fiscali di cui trattasi siano prorogate sussiste sia per quanto concerne gli ammassi volontari dei prodotti agricoli, sia per quanto concerne gli atti, documenti e quietanze relativi all'attuazione degli interventi di mercato previsti dai regolamenti adottati dal Consiglio della Comunità economica europea. Riguardo a tali interventi di mercato è da far presente che la legge 13 maggio 1966, n. 303, ha istituito la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed all'articolo 14 ha previsto che « l'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito ».

Si rende però necessario precisare che le agevolazioni fiscali in vigore si applicano an-

che agli atti relativi ai rapporti instaurati a norma del citato articolo 14 della legge n. 303 tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede, nell'articolo 1, la ulteriore proroga per un quinquennio, con efficacia dalla loro cessazione,

della esenzione dalla imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi dei prodotti agricoli.

L'articolo 2 prevede che le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 2 della legge del 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano anche agli atti relativi ai rapporti tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

ART. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.